

ALLEGATO B - Disposizioni per l'attuazione della misura 124

"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale"

Sommario

1. Denominazione e Codice della misura	3
2. Descrizione della misura e obiettivi	3
3. Soggetti beneficiari	3
4. Localizzazione degli interventi	4
5. Filiere interessate	4
6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso	5
6.1 Limitazioni ed esclusioni relative al progetto	5
6.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari	6
6.2.1 Soggetti privati	6
6.2.2 Soggetti pubblici	6
6.2.3 Decadenza del progetto	7
7. Tipologie di intervento ammissibili e limitazioni relative agli investimenti	7
7.1 Tipologie di intervento ammissibili	7
7.2 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto e inizio lavori ¹¹	7
7.3 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti	11
8. Tipologie di spesa ammissibili	12
8.1 Normativa di riferimento	12
8.2 Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili	12
8.3 Descrizione delle spese non ammissibili	15
9. Impegni, obblighi e riduzioni	16
9.1 Impegni derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto	16
9.2 Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento	16
9.3 Riduzioni	17
10. Tassi di contribuzione, minimali e massimali	17
10.1 Tassi di contribuzione	17
10.2 Minimali e massimali	17
11. Tempi per la realizzazione dei progetti	17
12. Procedimento	18
12.1 Descrizione generale del procedimento	18
12.2 Fasi del procedimento	20
13. Valutazione e selezione tecnico/scientifica dei progetti	21
13.1 Commissione di valutazione	21
13.2 Valutazione tecnico/scientifica dei progetti	21
14. Domanda di aiuto	21
14.1 Presentazione e sottoscrizione della domanda di aiuto	21
14.2 Inserimento piano previsionale	22
14.3 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale	22
14.4 Documentazione di corredo	22
14.5 Istruttoria del completamento delle domande di aiuto	24
15. Emissione atti di assegnazione dei contributi	25

16. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale	25
17. Responsabile del procedimento	25

1. Denominazione e Codice della misura

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale (art. 20, b, iv/art. 29 Reg. CE 1698/2005).

Misura 124

2. Descrizione della misura e obiettivi

La misura è finalizzata a promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi processi, nuove tecnologie per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro e ad incentivare la collaborazione tra produttori primari, imprese di trasformazione, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio e soggetti pubblici e privati impegnati nella ricerca e sperimentazione.

La misura prevede il sostegno di iniziative di cooperazione per l'introduzione dell'innovazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie finalizzate prioritariamente a:

- garantire nuovi sbocchi commerciali ai prodotti, tramite sviluppo e miglioramento dei processi logistici ed organizzativi, in riferimento sia al mercato interno che extra CE;
- permettere la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie non ancora diffusi nei settori interessati;
- utilizzare materie prime seconde;
- innovare i processi di approvvigionamento delle materie prime al fine di programmare l'andamento stagionale delle produzioni e la loro concentrazione nei periodi di richiesta del mercato;
- permettere la progettazione e la sperimentazione in campo di nuove macchine e attrezzature, nonché di tecnologie e sistemi di lavoro innovativi.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo.

La loro divulgazione sarà curata, oltre che dai beneficiari, anche dalla Regione Toscana, e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore.

3. Soggetti beneficiari

Sono soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto gli imprenditori agricoli professionali, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali, le industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. I soggetti di cui sopra devono sottoscrivere un accordo di cooperazione o riunirsi in Associazione Temporanea di Impresa (o Associazione Temporanea di Scopo) o andare a costituire un nuovo soggetto giuridico-societario. Scopo dell'aggregazione deve essere l'esecuzione di un progetto da realizzarsi con il sostegno della presente misura. Dell'accordo o del nuovo soggetto deve far parte – quale partner effettivo¹ - almeno una impresa agricola e/o forestale che abbia la qualifica di IAP ed almeno un soggetto operante nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. Nel progetto devono essere chiare ed esplicite le ricadute positive sui produttori primari, principali beneficiari del sostegno. La formalizzazione della forma di aggregazione (accordo di cooperazione, ATI/ATS, costituzione di nuovo soggetto giuridico-societario) deve essere successiva alla pubblicazione del bando sui PIF.

Nell'accordo di cooperazione o nell'ATI/ATS deve essere individuato un soggetto capofila che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto di cooperazione, fermo restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione dei progetti di dettaglio di loro competenza, per i quali divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto. Come descritto successivamente in dettaglio, il progetto di innovazione è presentato da un raggruppamento di soggetti, mentre le singole domande di aiuto sono presentate dai soggetti singoli. Il soggetto capofila deve essere un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario (IAP) o trasformatore.

Il capofila può essere un soggetto diverso dal capofila individuato per il PIF.

Ogni soggetto aderente all'accordo o alla ATI/ATS deve partecipare concretamente alla realizzazione degli interventi. I partner che partecipano al progetto di cooperazione possono essere effettivi o associati. Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili – anche finanziariamente - di attività specifiche del progetto di cooperazione; per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del progetto di cooperazione senza alcuna responsabilità di tipo finanziario¹.

I partner effettivi, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, devono avere un'Unità Produttiva Specifica (UTE, UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.) nel territorio della Regione Toscana. I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea. Tuttavia, nel caso in cui questi ultimi presentino domanda di aiuto collegata ad una unità produttiva al di fuori del territorio regionale, sono ammissibili a contributo solo le spese riferite a personale non dipendente, missioni e trasferte, investimenti immateriali, beni di consumo, spese generali non finalizzate alla realizzazione di investimenti materiali

4. Localizzazione degli interventi

Il progetto, per la parte fisica, deve essere svolto sul territorio della Regione Toscana. La localizzazione dell'intervento per la parte fisica deve essere esplicitamente indicata nello schema di progetto. In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli investimenti immateriali".

5. Filiere interessate

Sono ammessi progetti relativi ad una o più filiere di seguito elencate. Le filiere interessate dalla misura sono:

- a) Filiere corte (insieme di prodotti agroalimentari appartenenti ad almeno 4 delle filiere successivamente elencate)
- b) Filiera olivo-oleicola
- c) Altre filiere
 - Cerealicola e/o proteoleaginose
 - Bovina (Carne e latte bovino)
 - Ovi-caprina (Carne e latte ovi-caprino)
 - Suinicola da razze autoctone

¹ Il partner effettivo deve essere indicato come partecipante diretto nel PIF; il partner associato può essere partecipante indiretto oppure diretto secondo l'eventuale attivazione di un'altra misura all'interno del PIF.

- Ortofrutticola
- Apistica
- Vitivinicola
- Florovivaistica
- Settore forestale con la limitazione alla filiera castanicola da frutto
- Agroenergie (solo le filiere derivanti da biomasse prodotte dalle filiere precedentemente elencate)

Non sono ammessi progetti relativi a filiere diverse da quelle elencate.

6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

6.1 Limitazioni ed esclusioni relative al progetto

La misura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto, processo o tecnologie. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

È esclusa dal sostegno della misura qualsiasi attività di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17/02/1996, GUCE C323/01 del 30-12-2006).

Non sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già possibile essendo il prodotto/processo/tecnologia già disponibile o comunque reperibile sul mercato di riferimento, pur rappresentando un'innovazione per i soggetti coinvolti.

Al progetto deve essere allegato l'accordo di cooperazione o l'atto di costituzione dell'ATI/ATS o lo statuto del nuovo soggetto giuridico-societario. In alternativa può essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti con l'impegno a formalizzare l'aggregazione entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria o comunque prima della presentazione delle singole domande di aiuto sul sistema informativo ARTEA.

Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di intervento (specificando il soggetto attuatore e l'importo relativo) definite come essenziali² per la buona riuscita del progetto stesso; possono essere indicate inoltre le tipologie di investimento (specificando il soggetto attuatore e l'importo relativo) definite come accessorie³. Le spese che attengono a tipologie di investimento accessorie non possono eccedere il 20% dell'investimento totale ammissibile. A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali devono essere state realizzate secondo quanto stabilito al paragrafo "Descrizione generale del procedimento", mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate.

² Come essenziale si indicano gli interventi che devono essere realizzati per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

³ Come accessoria si indicano gli interventi la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

6.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

I soggetti – sia pubblici che privati - che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dalla presente misura sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione e/o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

6.2.1 Soggetti privati

Per poter essere ammessi al sostegno, ciascuno dei soggetti privati aderenti all'accordo di cooperazione o dell'ATI/ATS o il nuovo soggetto giuridico societario deve dichiarare di essere consapevole che, per essere ammesso al sostegno, deve essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 ("Condizioni di accesso relative ai beneficiari") del Documento Attuativo Regionale approvato con Del. GR. N. 685 del 19 luglio 2010, modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6 settembre 2010, n. 992 del 22 novembre 2010, n. 78 del 21 febbraio 2011, n. 259 del 18 aprile 2011, n. 523 del 27 giugno 2011, n. 647 del 25 luglio 2011 e n. 888 del 24 ottobre 2011, n.1042 del 28/11/2011 e n. 1083 del 05/12/2011. In particolare:

1. essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente (si applica solo l'inaffidabilità totale);
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
3. di non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; in tal senso l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o società semplice, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
5. non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, eccetto per i casi espressamente previsti nel bando. Il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;

Limitatamente al suddetto punto 5, il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizioni di dichiarazioni sostitutive) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

6.2.2 Soggetti pubblici

Il soggetto di diritto pubblico deve dichiarare di non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari, nazionali o regionali per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo eccetto per i casi espressamente previsti nel bando. Il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Il possesso dei requisiti sopra specificati, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

6.2.3 Decadenza del progetto

In caso di inammissibilità del soggetto capofila e/o di uno dei partner effettivi aderenti all'accordo o facenti parte dell'ATI/ATS il progetto decade se il soggetto in questione è indicato come attuatore delle tipologie di intervento ritenute essenziali. Se il soggetto in questione è responsabile solo dell'attuazione delle tipologie di investimento ritenute accessorie, il progetto non decade ma il soggetto capofila deve individuare tempestivamente un nuovo soggetto attuatore.

Successivamente all'atto di assegnazione, nel caso in cui un soggetto indicato come esecutore di attività essenziali decada, rinunci al sostegno (per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore), cessi l'attività o la conduzione dell'impresa, l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria dovrà valutare, con il referente dell'intero progetto, se gli obiettivi sono ancora sostenibili attraverso l'attivazione di azioni correttive per mantenere l'ammissibilità tecnica del progetto o se decade l'intero progetto.

7. Tipologie di intervento ammissibili e limitazioni relative agli investimenti

7.1 Tipologie di intervento ammissibili

Le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:

- a. Costituzione nuovo soggetto giuridico societario/ATI/ATS/partenariato
- b. Gestione della rete di cooperazione
- c. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi prodotti
- d. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi processi produttivi e/o organizzativi
- e. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuove tecnologie
- f. Riorganizzazione/creazione canali commerciali
- g. Divulgazione risultati e diffusione innovazione

All'interno di queste categorie di intervento sono ammissibili le voci di costo specifiche secondo la seguente tabella di raccordo:

	INTERVENTI	ATTIVITA'	VOCI DI COSTO
a	Costituzione nuovo soggetto giuridico societario/ATI/ATS/partenariato	stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
		attività di coordinamento	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
b	Gestione della rete di cooperazione	stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
		attività di coordinamento	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
c	Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi prodotti	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
d	Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi processi produttivi e/o organizzativi	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali

	INTERVENTI	ATTIVITA'	VOCI DI COSTO
d	Progettazione/sviluppo/ sperimentazione/collaudo nuovi processi produttivi e/o organizzativi	creazione prototipi	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) lavori edili e strutturali (in toto) macchinari e attrezzature (in toto) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
e	Progettazione/sviluppo/ sperimentazione/collaudo nuove tecnologie	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		creazione prototipi	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) lavori edili e strutturali (in toto) macchinari e attrezzature (in toto) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali

	INTERVENTI	ATTIVITA'	VOCI DI COSTO
f	Riorganizzazione/ creazione canali commerciali	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		creazione prototipi	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) lavori edili e strutturali (solo ammortamento) lavori edili e strutturali (in toto) macchinari e attrezzature (in toto) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
g	Divulgazione risultati e diffusione innovazione	predisposizione e diffusione materiale divulgativo	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) spese generali investimenti immateriali
		divulgazione attraverso strumenti telematici	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) spese generali investimenti immateriali
		organizzazione iniziative pubbliche	personale missioni/trasferte beni di consumo (acquisto e/o noleggio) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) spese generali investimenti immateriali

Il dettaglio sull'ammissibilità delle spese è riportato al paragrafo 8 "Tipologie di spesa ammissibile".

7.2 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto e inizio lavori

La cantierabilità e l'inizio dei lavori seguono le regole contenute nel DAR.

Può essere prevista un'eccezione nei casi in cui gli investimenti materiali, relativi ai lavori edili e strutturali, siano previsti in momenti successivi rispetto alle fasi iniziali del progetto. In tali casi i richiedenti, all'interno della documentazione integrativa che sono tenuti ad inviare congiuntamente alla presentazione della documentazione di corredo alla domanda di aiuto, devono chiaramente indicare la tempistica per l'esecuzione di lavori – coerente con il cronoprogramma presentato - ed impegnarsi a fornire tutti gli elementi utili a dimostrare la cantierabilità almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'inizio lavori indicato – salvo modifiche concordate ufficialmente – diventa obbligatorio e comporta la decadenza della domanda se non rispettato.

7.3 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti

Il sostegno agli investimenti è concesso secondo le seguenti specifiche:

- Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza e, a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari. La proposta progettuale deve dimostrare tra le finalità anche il miglioramento ambientale secondo lo schema di cui all'allegato F.
- Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione così come definiti dal DAR (paragrafo "Spese ammissibili").
- Non è ammesso l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o di piante annuali.
- Non sono ammessi investimenti finalizzati ad ottemperare ai requisiti comunitari, ancorché di nuova introduzione.
- Non è ammesso l'acquisto di beni immobili (fabbricati o terreni).
- Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia superiori ad 1 Megawatt elettrico di potenza.
- Gli impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso agricolo del suolo. In particolare gli impianti ad energia solare devono essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati e solo se è dimostrato che l'occupazione del suolo non determina una diminuzione della capacità produttiva dell'azienda agricola.
- Qualora un'organizzazione comune di mercato o le norme relative ai pagamenti diretti finanziati da parte del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia impongano restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno Comunitario a livello di aziende agricole o impianti di trasformazione, non può essere sostenuta alcuna operazione che possa comportare un incremento della produzione che ecceda dette limitazioni o restrizioni.
- E' esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

8. Tipologie di spesa ammissibili

8.1 Normativa di riferimento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al paragrafo del DAR 3.3.3.1 "Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese" salvo quanto previsto nei successivi paragrafi del presente bando .

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati/cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità ammesse di pagamento dei fornitori. In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

8.2 Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili

Le voci di costo ammissibili che dovranno essere dettagliate nel piano di spesa della proposta progettuale sono le seguenti:

1. **Spese generali e investimenti immateriali:** tali servizi fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti - persone fisiche o giuridiche - e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente.

Per gli investimenti immateriali e le spese generali non si applicano le limitazioni previste nel DAR rispetto al totale dell'investimento; gli investimenti immateriali possono quindi superare il limite del 25% rispetto al totale dell'investimento e le spese generali possono superare il 10%.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio	Note
spese generali	consulenze tecniche e finanziarie onorari di professionisti studi di fattibilità	Solo se finalizzati all'acquisto di beni mobili o alla realizzazione o ristrutturazione di beni immobili. Negli altri casi rientrano nella categoria degli investimenti immateriali
	acquisto brevetti e licenze attività obbligatorie di informazione e pubblicità spese bancarie/legali/notarili spese tenuta c/c dedicato spese garanzia fideiussoria	
investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie onorari di professionisti studi di fattibilità	Solo se non rientrano nella definizione relativa alle spese generali.
	acquisizioni certificazioni ricerche di mercato	

I proponenti sono tenuti a dettagliare in modo esaustivo tali voci di costo all'interno del formulario di presentazione del progetto .

2. **Personale non dipendente:** per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Il costo è determinato sulla base delle giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero/mensile previsto da contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e

previdenziali potrà essere rendicontata anche questa quota in aggiunta). Il contratto di collaborazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Nel formulario di presentazione del progetto, con riferimento ad ogni singola azione, la voce di costo " personale non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale prevista dal progetto, il relativo costo giornaliero/mensile e le giornate di lavoro necessarie per realizzare l'azione prevista .

3. **Missioni e trasferte:** per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci);

b) Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.)

Per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Non sono ammessi costi di personale riferiti a:

- titolari di imprese individuali;
- legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
- soci o componenti dell'organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

4. **Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro:** oltre all'utilizzo del parco macchine aziendale e alle prestazioni volontarie non retribuite (cfr. DAR) è altresì ammissibile la fornitura di terreni o materiali come previsto dall'art. 54 del Reg. CE 1974/2005. Vi si comprendono le produzioni agricole, zootecniche e forestali ed i terreni agricoli e forestali messi a disposizione da uno o più soggetti che partecipano effettivamente al progetto di cooperazione e finalizzati alla realizzazione dell'intervento innovativo. Per i materiali il loro valore deve essere determinato secondo una comparazione dei prezzi di mercato nella zona di riferimento e asseverato da perizia; per i terreni il calcolo deve essere effettuato - e asseverato da perizia - secondo gli affitti medi nella zona e per il periodo di riferimento. Le perizie possono essere riconosciute come spese generali.

5. **Beni di consumo e noleggi:** si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da

consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati specificatamente per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota e per attività di divulgazione.

In questa voce rientrano anche le spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature chiaramente finalizzate alla concretizzazione del progetto innovativo.

Per noleggi (di ogni singolo bene) di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica

6. **Investimenti strutturali (locali e fabbricati):** sono ammissibili in quanto strettamente collegati alla finalità del progetto. È ammissibile la realizzazione di nuove strutture o l'adeguamento di strutture esistenti; non è invece ammissibile l'acquisto di nuove strutture. I costi imputabili sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se l'immobile è utilizzato interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto, il costo ammissibile per il progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata al tempo di utilizzo; se l'immobile è utilizzato per la realizzazione di più progetti il costo ammissibile per il progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata alla superficie utilizzata per la realizzazione dell'attività di progetto ed alla durata dell'attività stessa. Il calcolo della quota di ammortamento ammissibile per il progetto è effettuato con la formula seguente:

$$\frac{\text{costo storico (o quota parte)} \times \text{tasso di ammortamento} \times \text{n.ro settimane di utilizzo}}{\text{ore annue convenzionali}}$$

52

dove per quota parte si intende il rapporto tra superficie utilizzata e superficie totale.

Il tasso di ammortamento deve essere calcolato secondo le norme fiscali vigenti (DPR 600/73 e DPR 917/86 e s.m.i.) e in base ai coefficienti stabiliti dalla vigente normativa in materia (D.M. Finanze 31.12.1988).

7. **Strumenti e attrezzature, software/hardware:** acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compresi hardware e software, anche di durata superiore alla durata del progetto. A questa categoria sono riferibili le spese per macchine agricole, strumentazioni scientifiche/di laboratorio e attrezzature informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto.

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo dell'attrezzatura per la realizzazione delle attività previste dal progetto e, in caso di bene utilizzato solo in parte per il progetto, anche del numero di utilizzatori.

Pertanto possono verificarsi due situazioni:

- a. le attrezzature sono utilizzate interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto: il costo ammissibile per il progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata al tempo di utilizzo ed è calcolabile con la seguente formula:

$$\frac{\text{valore d'acquisto} \times \text{tasso d'ammortamento} \times \text{ore d'utilizzo}}{\text{ore annue convenzionali}}$$

- b. le attrezzature sono utilizzate per la realizzazione di più progetti: il costo ammissibile per il progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata agli utilizzatori ed alla durata dell'attività di progetto, calcolata come segue:

$$\frac{\text{valore d'acquisto} \times \text{tasso d'amm.to} \times \text{ore d'utilizzo} \times \text{n.ro utilizzatori del progetto}}{\text{ore annue convenzionali} \times 100 \times \text{n.ro utilizzatori totali}}$$

Per ore di utilizzo si intendono le ore di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto dell'attrezzatura in questione. Quando l'orario di lavoro sia inferiore alle 40 ore settimanali, si può rapportare il calcolo a settimane anziché ad ore. L'ammortamento deve essere calcolato secondo le norme fiscali vigenti (DPR 600/73 e DPR 917/86 e s.m.i.). Per il calcolo del coefficiente annuo di ammortamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia (D.M. Finanze 31.12.1988).

L'ammortamento di beni o attrezzature hardware e software soggetti a rapida obsolescenza deve essere calcolato sulla base di un periodo non inferiore a 3 anni (hardware) e a 2 anni (software) come effettuato in ambito U.E. e utilizzando i coefficienti in rapporto al periodo di utilizzo.

Nel caso di spese riconducibili all'attività di "creazione prototipi", si intendono compresi i costi per beni materiali di durata superiore a quella del progetto ma integralmente destinati all'attività progettuale finalizzata alla creazione di prototipi, che sono in questo caso interamente imputabili. Per prototipi che lo richiedano è ammissibile anche il costo per l'esecuzione di opere edili, e la predisposizione della relativa impiantistica, solo se strettamente collegate alla funzionalità del prototipo: non rientrano in queste voci edifici o capannoni destinati al semplice accoglimento del prototipo. Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato se non supportata da uno specifico studio progettuale finalizzato alla realizzazione del prototipo stesso.

La valutazione sull'effettiva ammissibilità delle spese riferite al prototipo spetta alla commissione di esperti valutatori che, se del caso, riduce le spese alle sole quote di ammortamento.

Nel caso di spese riconducibili all'intervento "*Divulgazione risultati e diffusione innovazione*" sono ammissibili le spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo (stampa, video, materiale multimediale, sito web, etc.), organizzazione e realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto.

Per le spese relative all'intervento "*Riorganizzazione/creazione canali commerciali*" non sono ammissibili le spese direttamente riconducibili alla semplice vendita dei prodotti. Dato che il progetto deve avere carattere pre-competitivo, l'innovazione deve riguardare nuove modalità da sperimentare che non consentano l'immediata destinazione commerciale dei prodotti, finanziabile attraverso altre misure del PSR.

8.3 Descrizione delle spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
2. qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
3. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
4. acquisto di terreni agricoli o di fabbricati;
5. qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
6. acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia precedentemente descritta al punto "beni di consumo";
7. acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili;

8. acquisto di materiale e macchinari usati;
9. spese relative al brevetto del risultato del progetto innovativo
10. spese relative ad investimenti di semplice sostituzione ai sensi del Reg. CE n.1857/06 art. 2 comma 17;
11. spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
12. spese fatturate tra i partner - sia effettivi che associati - del progetto;
13. gli interessi passivi, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'art. 71 del reg. 1698/05;
14. l'IVA (paragrafo "IVA e altre imposte e tasse" del DAR).

9. Impegni, obblighi e riduzioni

9.1 Impegni derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto

Il beneficiario, tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, si impegna, nel caso di ammissione a contributo, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (es. detrazioni fiscali, tariffe incentivanti ecc.) per gli investimenti oggetto del finanziamento. Il mancato rispetto di questo obbligo comporta la non ammissibilità degli investimenti e conseguentemente la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso.

Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda di aiuto, si impegna ad acconsentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il beneficiario si impegna a non presentare la domanda di pagamento fino alla ricezione del nulla osta da parte del Settore Promozione dell'Innovazione e Sistemi della Conoscenza, a sua volta assoggettato all'esito positivo della valutazione della relazione conclusiva sui risultati del progetto complessivo.

I beneficiari che all'interno del partenariato o ATI/ATS effettuano investimenti materiali per la creazione di prototipi (e quindi interamente rendicontabili) si impegnano altresì a non alienare il prototipo risultante dalle sperimentazioni condotte per i 5 anni successivi alla presentazione dell'ultima domanda di pagamento presentata dai soggetti in questione.

9.2 Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Oltre a rispettare quanto previsto al paragrafo "Impegni comuni a tutte le misure" del DAR, tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna:

- 1) a produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento;
- 2) ad attuare gli interventi previsti nel progetto e nella domanda e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
- 3) a sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
- 4) a produrre apposita fideiussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- 5) a produrre, nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di diritto pubblico e in sostituzione della garanzia fideiussoria di cui al punto precedente, un proprio atto con il quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella erogata a titolo di anticipo o di SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
- 6) quando pertinente, acquisire/mantenere la piena disponibilità (per tutta la durata del progetto) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- 7) quando pertinente, produrre al momento della domanda di pagamento apposita fideiussione a favore di ARTEA, nel caso di soggetti che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 45/2007 abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP in via provvisoria;
- 8) a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità.

Il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti:

- punti 1 e 3, comporta la decadenza della domanda e, se assegnato, la revoca del contributo;
- punti 2 e 8, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso;
- punti 4, 5, 7 non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo;
- punto 6, comporta la non ammissibilità degli investimenti collegati e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.

9.3 Riduzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M del 22 dicembre 2009 n. 30125.

10. Tassi di contribuzione, minimali e massimali

10.1 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 70% del costo totale ammissibile per i soggetti privati, e del 100% per i soggetti di diritto pubblico.

Il sostegno concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile con altri di diversa origine eventualmente richiesti per gli stessi interventi; pertanto al momento dell'ammissione a finanziamento delle domande di contributo il richiedente dovrà rinunciare formalmente alle altre domande eventualmente in essere, inviando copia delle comunicazioni di rinuncia anche al soggetto che ha ammesso a finanziamento la sua domanda.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 50% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione.

E' inoltre possibile riconoscere, a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL), una somma non inferiore al 40% e fino ad un massimo del 70% del contributo assegnato. Nel caso sia stato concesso l'anticipo, questo viene decurtato dalla liquidazione per SAL. La concessione del saldo per SAL è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione.

10.2 Minimali e massimali

Sono ammessi a contributo progetti che prevedano un contributo pubblico non inferiore a 70.000,00 euro e non superiore a 450.000,00 euro.

Per singolo beneficiario l'importo minimo del contributo pubblico concedibile non può essere inferiore a 20.000,00 euro.

Nel caso di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del Trattato e nel caso in cui il prodotto di partenza sia compreso nell'allegato I del Trattato stesso ma il prodotto finale non lo sia, si applica il *de minimis* extra-agricolo per il quale l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a € 200.000,00 per singolo beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari (cioè nell'anno finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti).

11. Tempi per la realizzazione dei progetti

La relazione conclusiva del progetto deve essere presentata dal soggetto capofila all' Ufficio regionale competente per l'istruttoria entro 18 mesi a partire dalla data del decreto di assegnazione dell'ultima domanda di aiuto del partenariato di progetto, compatibilmente con i tempi di realizzazione del PIF. Eventuali proroghe, debitamente giustificate, saranno oggetto di valutazione da parte dell' Ufficio regionale competente per l'istruttoria.

12. Procedimento

12.1 Descrizione generale del procedimento

Il soggetto capofila dell'ATI/ATS o dell'accordo di cooperazione, o il legale rappresentante nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario (o comunque il soggetto indicato come referente del progetto) deve presentare il progetto complessivo delle attività da svolgere in cooperazione.

Al progetto può essere allegato:

l'accordo di cooperazione, oppure

l'atto costitutivo in caso di ATI/ATS, oppure

lo statuto in caso di nuovo soggetto giuridico-societario.

In alternativa tale documento deve essere allegato alla documentazione di corredo al progetto da inviare, a cura del capofila, all'Ufficio regionale competente per l'istruttoria, successivamente alla presentazione delle domande di aiuto su ARTEA.

I progetti PIF sono presentati all'Ufficio responsabile in forma cartacea e su supporto digitale oppure attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata) o attraverso il sistema regionale Ap@ci.

Tutte le successive comunicazioni avvengono soltanto attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata) o il sistema regionale Ap@ci, se non diversamente indicato dall'Ufficio regionale competente per l'istruttoria.

Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua valutazione tecnica e all'attribuzione di un punteggio ai fini della selezione. Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute essenziali per la buona riuscita del progetto stesso e il relativo soggetto attuatore; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute accessorie con il relativo soggetto attuatore. Le spese che attengono a tipologie di investimento accessorie non possono eccedere il 20% dell'investimento totale ammissibile.

Ai fini dell'ammissibilità all'interno del PIF, il progetto di cooperazione viene valutato solo per il merito tecnico ed è sufficiente che raggiunga un punteggio di 60/100.

I progetti di cui alla misura 124 sono valutati secondo le modalità espresse al paragrafo "Commissione di valutazione" e "Valutazione del PIF e graduatoria" dell'Allegato A.

I partner effettivi – e quindi partecipanti diretti del PIF - su indicazione del soggetto capofila del PIF a seguito della comunicazione inviata dall'Ufficio regionale competente del procedimento PIF, presentano una specifica domanda di aiuto sul sistema informativo di Artea relativa al progetto di dettaglio che si impegnano a realizzare per contribuire al progetto complessivo di cooperazione⁴. Tali domande contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità amministrativa del soggetto e delle spese preventivate: Si compongono della domanda di aiuto sul sistema ARTEA, della documentazione di corredo con le eventuali integrazioni richieste nella comunicazione dell'ufficio regionale responsabile del procedimento dei PIF e dell'atto costitutivo dell'ATI/ATS o dell'accordo di cooperazione, se non presentato con il PIF, da inviare all'Ufficio regionale competente per l'istruttoria della misura. Per ogni UTE posseduta, o altro tipo di Unità Produttiva Specifica (UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.), ogni singolo soggetto partecipante all'accordo o all'ATI/ATS può presentare una sola domanda di aiuto; lo stesso soggetto può presentare più domande di aiuto purché afferenti allo stesso progetto. Sono esclusi da tale limitazione i soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica purché partecipino a progetti che trattano argomenti diversi.

L'istruttoria dell'ammissibilità amministrativa delle domande di aiuto è effettuata dall'Ufficio regionale competente per l'istruttoria. L'istruttoria delle domande di aiuto riguarda l'ammissibilità del singolo soggetto e la congruità e l'ammissibilità formale delle spese. Nel caso in cui non

⁴ Nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario, una sola domanda di aiuto.

risultino ammissibili alcuni dei singoli soggetti partecipanti all'accordo di cooperazione, decade l'intero progetto se i soggetti in questione sono esecutori di attività indicate come essenziali.

Una volta disponibili tutti gli esiti delle istruttorie l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria emana i singoli atti di assegnazione relativi a ciascuna domanda di aiuto presentata.

Eventuali varianti al progetto complessivo (e quindi agli interventi che i singoli soggetti devono portare a termine) saranno oggetto di specifica valutazione da parte dell'Ufficio regionale competente per l'istruttoria al fine di accertare che non venga alterata la finalità del progetto e che ne venga mantenuta la fattibilità e la validità. Nel caso in cui dette varianti riguardino attività e spese indicate come essenziali nel progetto, l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria può acquisire il parere di esperti.

Al termine del progetto, il soggetto capofila misura 124 del partenariato (o il nuovo soggetto giuridico-societario) invia all'Ufficio regionale competente per l'istruttoria la relazione conclusiva in cui si illustrano i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti; per la verifica sul raggiungimento effettivo dei risultati del progetto l'ufficio può acquisire il parere di una Commissione di esperti valutatori. L'Ufficio regionale competente per l'istruttoria può altresì richiedere la realizzazione di ulteriori interventi se a seguito del parere di cui sopra questi siano ritenuti essenziali per il raggiungimento dei risultati.

Una volta ottenuta l'approvazione sull'esecuzione del progetto, i singoli titolari delle domande di aiuto collegate al progetto presentano una domanda di pagamento sul sistema ARTEA per la parte singolarmente eseguita e l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria procede all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto e approva gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante e li invia ad ARTEA. Se le domande di pagamento a saldo sono presentate prima delle verifiche sulla realizzazione del PIF, queste possono essere liquidate solo previa garanzia fideiussoria come descritto al paragrafo "Liquidazione degli aiuti" dell'Allegato A.

A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali in linea generale devono essere state realizzate (fatte salve eventuali varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti), mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie - che possono rappresentare al massimo il 20% del totale degli investimenti previsti nel progetto - possono essere modificate o non realizzate. In caso di lievi discrepanze tra gli interventi essenziali ammessi e gli interventi essenziali realizzati, l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria effettua una valutazione circa il raggiungimento dei risultati previsti dal progetto.

12.2 Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali e la tempistica del procedimento per la misura 124, a partire dall'approvazione della graduatoria definitiva del PIF:

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA e invio della documentazione di corredo	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ATS o accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario; soggetto capofila	Per la presentazione della domanda di aiuto entro 60 giorni dalla data di comunicazione della Regione al Capofila Per il completamento della domanda di aiuto, entro 10 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda di aiuto
Emissione atti di assegnazione delle domande di aiuto	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento
Richiesta di anticipo	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ATS o accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione.
Istruttoria di anticipo	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 30 giorni dalla richiesta.
Richiesta di varianti e proroghe	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ATS o accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione del progetto (presentazione della relazione conclusiva)
Istruttoria di varianti e proroghe	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 30 giorni dalla richiesta.
Presentazione domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ATS o accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Almeno 90 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione del progetto (presentazione della relazione conclusiva)
Istruttoria della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori
Presentazione domanda di pagamento	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ATS o accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
Istruttoria della domanda di pagamento	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
Elenchi di liquidazione	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 30 giorni dagli accertamenti svolti da Artea

Su richiesta motivata del soggetto Capofila i termini riportati nella tabella possono essere modificati dall'Ufficio regionale competente per l'istruttoria con proprio provvedimento, fermo restando il termine ultimo di realizzazione del PIF di cui al paragrafo "Tempi per la realizzazione dei PIF" dell'Allegato A".

13. Valutazione e selezione tecnico/scientifica dei progetti

13.1 Commissione di valutazione

La valutazione in base agli aspetti tecnico/scientifici del progetto è svolta da una Commissione, così come descritto al paragrafo "Commissione di valutazione" dell'Allegato A.

13.2 Valutazione tecnico/scientifica dei progetti

La valutazione tecnico/scientifica dei progetti considera i seguenti aspetti: livello di innovazione e validità tecnico scientifica, obiettivi e risultati attesi, adeguatezza metodologica, management e partnership, aspetti finanziari.

La Commissione esamina tecnicamente i progetti sulla base dei seguenti criteri:

<i>a. Livello di innovazione e validità tecnico scientifica del progetto</i>	
a.1 Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale	Massimo punti 15
a.2 Livello scientifico della proposta	Massimo punti 10
<i>b. Obiettivi e risultati attesi</i>	
b.1. Chiarezza degli obiettivi	Massimo punti 15
b.2 Ricadute economiche del progetto	Massimo punti 10
b.3 Ricadute ambientali del progetto	Massimo punti 10
<i>c. Adeguatezza metodologica</i>	
c.1 Attività di: test, prove, collaudo e/o prototipi	Massimo punti 10
c.2 Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione	Massimo punti 5
<i>d. Management e partnership</i>	
d.1 Qualità del management	Massimo punti 5
d.2 Qualità del partenariato imprenditoriale	Massimo punti 5
d.3 Qualità del partenariato scientifico	Massimo punti 5
<i>e. Aspetti finanziari</i>	
e.1 Congruità dei costi previsti	Massimo punti 10

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100; non sono considerati tecnicamente ammissibili i progetti che non abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100.

14. Domanda di aiuto

14.1 Presentazione e sottoscrizione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata entro i termini e le modalità indicati nella comunicazione inviata dall'Ufficio regionale responsabile del procedimento PIF al soggetto capofila del PIF o referente del progetto secondo le modalità di presentazione e sottoscrizione descritte nel DAR.

14.2 Inserimento piano previsionale

Per poter presentare domanda di aiuto, oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserito direttamente on line nel sistema informativo di ARTEA, il piano previsionale degli investimenti compilando lo specifico modulo "scheda di progetto".

14.3 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.R. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti – sia pubblici che privati - che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione e/o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento* (Titolare o suo rappresentante legale)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati (obbligatori solo nel caso di investimenti strutturali)	Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata; Affitto: contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale che include dichiarazione di registrazione;
	Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari, se presenti; Concessione o locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone;
Documenti fiscali e societari* (solo per soggetti privati)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

*: Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

14.4 Documentazione di corredo

La documentazione a corredo della domanda di aiuto deve essere presentata all'Ufficio regionale competente per l'istruttoria dal soggetto capofila di cui al progetto misura 124 entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA.

Ai fini dell'istruttoria deve essere presentata almeno la seguente documentazione:

RELAZIONE TECNICA contenente:

- descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titoli di possesso dei beni immobili interessati dagli investimenti nel caso di investimenti strutturali);
- descrizione dettagliata degli interventi e delle spese;

- dimostrazione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento;
- dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del DAR (paragrafo 'Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni');
- motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di tre preventivi, per i soli casi previsti dal DAR;

La relazione tecnica deve essere firmata dal richiedente.

ALTRA DOCUMENTAZIONE:

- Accordo di cooperazione ovvero atto costitutivo in caso di ATI/ATS o statuto in caso di nuovo soggetto giuridico societario.
- Attestazioni (anche mediante acquisizione di autocertificazione) relative ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 6.2 del presente Allegato B.

Nel caso di interventi strutturali, progetto dettagliato dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, firmato da un tecnico iscritto ad un collegio o un albo, in cui devono essere specificate le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché le eventuali forniture di beni e servizi da parte del richiedente. In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali forniture per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto direttamente, attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e la quantificazione del lavoro, proprio o dei propri coadiuvanti, necessari per la realizzazione delle singole tipologie di opere previste. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa di seguito indicati (il progetto dovrà contenere le motivazioni in caso di acquisti effettuati con meno di tre preventivi).

La valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese ammissibili riferita ai "sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi ecc.) di cui al paragrafo "Imputabilità, pertinenza e congruità" del DAR, avviene con uno dei seguenti sistemi:

- a) comparazione dei preventivi di spesa (nel caso di acquisti). In caso che siano richiesti tre preventivi devono essere prodotti da tre ditte diverse ed in concorrenza fra loro, indipendentemente se si riferiscono allo stesso modello o a modelli diversi fra loro;
- b) per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;
- c) per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 1091/2008 e s.m.i.;
- d) per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- e) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ufficio regionale competente per l'istruttoria. Tale Ufficio può richiedere l'asseveramento dell'Analisi dei Prezzi nei casi in cui lo ritenga opportuno.

- ove pertinente, carta topografica in scala 1:10.000 o 1:5.000, con indicazione dell'area o dei

fabbricati oggetto dell'intervento;

- ove pertinente, planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con individuazione degli estremi catastali dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;

- ove pertinente, idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere previste dal progetto;

- nel caso che il richiedente sia una Società, copia dell'atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;

- nel caso di comproprietà: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto, attestante il consenso degli altri comproprietari a presentare domanda di aiuto;

- nel caso di coniugi in comunione dei beni: dichiarazione attestante il consenso dell'altro coniuge a presentare domanda di aiuto;

- copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;

- ove pertinente, copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire o D.I.A./S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività ai sensi della Legge 241/1990), comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;

- se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente;

In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto esecutivo anche:

- l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;

- modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori o del fornitore.

L'Ufficio regionale competente per l'istruttoria, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere l'invio di ulteriori documenti.

14.5 Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

L'Ufficio regionale competente per l'istruttoria, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante:

registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;

redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita sul luogo in cui sono stati realizzati gli investimenti.

Le fatture devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'Ufficio istruttore recante la dicitura "Oggetto di contributo comunitario ai sensi del Reg. CE n. 1698/05, Misura 124", nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria, nella lettera di richiesta della documentazione, indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa.

15. Emissione atti di assegnazione dei contributi

L'atto di assegnazione per le domande ammesse oltre a contenere gli elementi previsti al paragrafo "Emissione degli atti di assegnazione e dei contributi o stipula della convenzione" del DAR, deve prevedere la condizione per cui la decadenza di un altro soggetto del partenariato che esegue attività essenziali può comportare, a giudizio dell'Ufficio regionale competente per l'istruttoria che si può avvalere di esperti valutatori, la decadenza dell'intero progetto e l'eventuale recupero delle somme percepite.

16. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Allegato si rinvia alla D.G.R. n. 19 del 16/01/2012 ed al DAR relativamente alle disposizioni applicabili alla Misura 124.

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19 Luglio 2010 e s.m.i. Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Si rinvia al capitolo 3 "Spese Ammissibili" del DAR ed all'Allegato DAR "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari", in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Anticipo
- Variante in corso d'opera
- Proroga dei termini
- Richiesta di proroga
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
- Domanda di pagamento
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Subentro
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

17. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per la misura 124 è il dirigente del Settore "Promozione dell'innovazione e sistemi della conoscenza" – Area dello Sviluppo rurale - D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze – Regione Toscana, via di Novoli n. 26, 50127 Firenze.